

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Antonio Magliona
Davide Scotti
Giovanni Alicandri
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 16 gennaio 2013

Rif. GR/cm/cc

Clienti Loro Sede

CIRCOLARE N. 4/2013

Nuova deducibilità dell'Irap dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e istanza di rimborso Ires/Irpef

L'art. 2 del decreto "Salva Italia", D.L. n. 201/11, ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, è possibile dedurre dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo l'Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, co.1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.

Fino al periodo d'imposta 2011, era prevista una deduzione forfetaria dall'imponibile Ires/Irpef pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta, a condizione che nell'esercizio fossero state sostenute spese per il personale dipendente e/o interessi passivi.

Dal 2012 la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap resta legata alla sola presenza di interessi passivi, mentre sarà deducibile integralmente la quota dell'Irap relativa al costo del personale sostenuto. Nel 2012 si potranno quindi verificare tre scenari:

1. sostenimento del solo costo del personale: l'Irap deducibile si determinerà analiticamente in relazione alla quota imponibile di tali costi;
2. sostenimento del solo costo per interessi passivi: si applicherà la deduzione forfetaria del 10%;
3. sostenimento di costi del personale e di interessi passivi: spetteranno sia la deduzione analitica che la forfetaria.

Soggetti interessati

Soggetti interessati alla deduzione sono quelli che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione:

- le società di capitali e gli enti commerciali che determinano la base imponibile ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97;
- le società di persone e le imprese individuali che determinano la base imponibile ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata che determinano la base imponibile ex art. 8, D.Lgs. n. 446/97.

Versamenti interessati

La deduzione va effettuata sulla base del principio di cassa, quindi con riferimento all'imposta versata. In particolare il versamento a saldo deve essere assunto per l'intero mentre i versamenti in acconto dovranno essere assunti tenuto in considerazione l'importo massimo deducibile costituito dall'Irap di competenza.

Nuove istanze di rimborso per gli anni 2007-2011

Il decreto "Semplificazioni Fiscali" (D.L. n.16/12) è intervenuto modificando il citato art. 2 al fine di stabilire le modalità di richiesta di rimborso per gli anni precedenti al 2012.

L'Agenzia, con il Provvedimento direttoriale n. 140973 del 17 dicembre 2012, ha quindi approvato il modello e le istruzioni per la richiesta in forma telematica del rimborso Ires/Irpef oltre a stabilire il calendario di presentazione delle istanze individuando le date dalle quali l'istanza può essere inviata. Le annualità che possono essere richieste a rimborso sono 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

Termini di presentazione

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento dell'imposta ovvero entro il 60° giorno dal termine iniziale di presentazione dell'istanza, qualora i 48 mesi cadano nei 60 giorni successivi alla data da cui è possibile inviare l'istanza.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a
20900 Monza

studio@vergalloassociati.it
www.vergalloassociati.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962